

NEWSLETTER LAVORO 03 – 2020

DECRETO “CURA ITALIA” (D.L.18 del 17 marzo 2020)

Sintesi ragionata delle principali misure

Il Decreto-Legge n. 18/2020, finalmente pubblicato in GU nella notte tra il 17 e il 18 marzo, prevede l'entrata in vigore immediata di *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*.

Di seguito si evidenziano le principali misure introdotte, con particolare riferimento alla gestione del personale e delle integrazioni salariali e alle modifiche introdotte nelle scadenze dei versamenti contributivi e fiscali, contestualizzando le diverse misure nel panorama della normativa vigente ante crisi.

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI

A seguito dell'approvazione del decreto sono state introdotte nuove forme temporanee di integrazione salariale, in aggiunta a quelle già in vigore, che possono essere utilizzate dalle aziende in caso riduzione di lavoro nel periodo di emergenza di questi mesi

Per individuare quale forma può essere utilizzata dal datore di lavoro occorre per prima cosa verificare l'inquadramento dell'azienda presso l'INPS e in particolare quali sono le forme **ordinarie** di integrazione salariale per le quali sono correntemente versati i contributi.

È importante, infatti, sottolineare che ogni azienda non può scegliere quale strumento di integrazione salariale attivare, ma solo la o le forme per le quali è tenuto a versare la relativa contribuzione.

Le forme di integrazione salariali già in vigore per le quali un datore di lavoro può essere tenuto a versare la contribuzione sono le seguenti:

- Cassa Integrazione Ordinaria (**CIGO**);
- Fondo di Integrazione Salariale (**FIS**) con assegno ordinario (per aziende che non rientrano nell'assicurazione CIGO e hanno più di **15** dipendenti);

- Fondo di Integrazione Salariale (**FIS**) con assegno di solidarietà (per aziende che non rientrano nell'assicurazione CIGO e hanno più di 5 dipendenti);
- Cassa Integrazione Straordinaria – Contratto di Solidarietà (**CIGS**).

Anche le nuove forme di integrazione salariale introdotte dal decreto saranno applicabili da ciascun datore di lavoro a seconda dell'inquadramento INPS (e quindi alle assicurazioni già attive presso l'istituto) secondo il seguente schema:

INQUADRAMENTO INPS	ASSICURAZIONI ATTIVE				STRUMENTO ATTIVABILE NEL PERIODO DI EMERGENZA
	CIGO	FIS>15	FIS <15 >5	CIGS	
A	SI	NO	NO	NO	CIGO COVID 19
B	SI	NO	NO	SI	CIGO COVID 19
C	NO	SI	NO	NO	FIS COVID 19
D	NO	NO	SI	NO	FIS COVID 19
E	NO	NO	NO	NO	CIG IN DEROGA
F	NO	NO	NO	SI	?

In sintesi:

- le imprese che già rientravano nell'ambito della Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) o che rientrano sia nell'ambito della Cassa Ordinaria sia in quello della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) potranno attivare una specifica modalità di Cassa Ordinaria per il periodo di emergenza (CIGO CODIV19);
- I datori di lavoro che invece non rientrano nell'ambito della Cassa Integrazione ordinaria, ma in quello del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), sia sopra i 15 dipendenti sia tra i 6 e i 15 dipendenti, potranno attivare una specifica forma di FIS denominata FIS COVID19;
- Le aziende che, invece, non hanno nessuna copertura di integrazione salariale (né CIGO né FIS) potranno attivare la Cassa Integrazione in Deroga;

- d) Le uniche imprese che non sono specificamente considerate dal Decreto sono invece le imprese rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) e non in quello della Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO). Non è quindi al momento chiaro se dette imprese possono attivare il trattamento di cassa ordinario (CIGO COVID19) o la Cassa Integrazione in Deroga, oppure resteranno escluse dalle forme di integrazione introdotte dal Decreto per il periodo di emergenza in corso. Su questo tema si attendono urgenti chiarimenti Ministeriali.

Per ognuna delle nuove forme di integrazione salariale si evidenziano di seguito le principali caratteristiche.

1.1. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO CODIV19) e Assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS CODIV19)

I datori di lavoro rientranti nel campo dell'applicazione della CIGO, o del FIS per le aziende con un organico medio superiore ai 15 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Qualora venga richiesta la CIGO CODIV19, il datore di lavoro può sfruttare una serie di vantaggi, tra cui:

- ✓ Fase sindacale preventiva esperibile a distanza, con obbligo di chiusura della stessa entro 3 giorni;
- ✓ Possibilità di far retroagire l'intervento fin dal 23 febbraio 2020;
- ✓ Mancato cumulo delle settimane richieste all'interno della durata massima prevista per la CIGO ordinaria e per l'assegno ordinario del FIS;
- ✓ Non è dovuto il contributo addizionale dovuto nei casi in cui si ricorra alla CIGO o al FIS in casi ordinari.

Va infine sottolineato che le prestazioni di CIGO CODIV19 o FIS CODIV19 saranno riconosciute solo fino all'esaurimento dei fondi stanziati pari a 1.347,2 milioni di euro.

1.2. Estensione della prestazione dell'assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale alle imprese tra 5 e 15 dipendenti

Anche i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del FIS con organico medio compreso tra 5 e 15 dipendenti, possono presentare comunque domanda per l'erogazione dell'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" nel 2020, con le stesse caratteristiche e i medesimi vantaggi e nei limiti di spesa descritti al punto 1.1

1.3 Cassa Integrazione in Deroga

Le Regioni potranno riconoscere ai datori di lavoro trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le caratteristiche della CIG IN DEROGA sono:

- ✓ Obbligo di accordo concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti;
- ✓ Durata comunque non superiore a 9 settimane;
- ✓ Riconoscimento per i lavoratori coinvolti della contribuzione figurativa per il periodo di sospensione;
- ✓ Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Anche in questo caso le richieste di CIG IN DEROGA saranno ammesse nel limite massimo di fondi stanziati, pari a 3.293,2 milioni di euro.

1.4 Datori di lavoro che avevano già in corso trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)

I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale "COVID-19" ai sensi del punto 1. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.

2. CONGEDI RETRIBUITI E GESTIONE DELLA QUARANTENA

2.1 Congedi Parentali

Per l'anno 2020, a **decorrere dal 5 marzo**, i genitori lavoratori dipendenti e co.co.co, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni e **per un periodo non superiore a 15 giorni (anche frazionabile)**, uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità c/INPS pari al 50% della retribuzione, con conversione, per il suddetto periodo, del normale congedo parentale ex D. Lgs. 151/2001.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nel rispetto dei 15 giorni complessivi, ed è subordinata alla condizione che, nel nucleo familiare **non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore**.

I genitori con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, possono godere del medesimo congedo, ma non retribuito, per tutto il periodo di sospensione dei servizi scolastici.

Tale permesso è esteso anche ai genitori adottivi ed affidatari.

Vige inoltre il divieto di licenziamento ed il diritto alla conservazione del posto.

In alternativa alla prestazione, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da richiedersi tramite il libretto di famiglia.

Il limite di età di 12 anni, non si applica per la fruizione a favore dei lavoratori dipendenti con figli in condizione di disabilità accertata, iscritti a scuole di qualsiasi grado o ospitati in centri assistenziali diurni.

2.2 Estensione permessi Legge 104/92

La fruizione di permessi ex Lg 104/92, a beneficio di lavoratori dipendenti con figli portatori di handicap, viene incrementata con ulteriori 12 giornate complessive di permesso mensile per i mesi di marzo ed aprile 2020.

In attesa di chiarimenti da parte dell'INPS si ritiene che tale incremento debba considerarsi complessivo sui due mesi portando le giornate indennizzabili da 6 (tre al mese) a 18 nei due mesi. I dipendenti del comparto sanitario potranno fruire della presente estensione compatibilmente con le esigenze organizzative.

2.4 Giustificazione del periodo di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza fiduciaria domiciliare

Le assenze dal lavoro imputabili alle restrizioni imposte, relativi cioè ai casi di **quarantena** con sorveglianza attiva o permanenza fiduciaria domiciliare, sono da equipararsi alla malattia che non concorre al limite del comparto, da giustificarsi con relativa certificazione medica, redatta dal medico curante, con indicazioni degli estremi di legge del provvedimento ex Decreto n. 6 del 23 febbraio 2020, Art. 1 c, 2 lett h) e i).

Vengono considerati validi anche i certificati emessi prima del 18 marzo 2020, non riportanti il riferimento normativo, rilasciati a cura della Sanità Pubblica. In deroga alla normale prassi, tali oneri saranno completamente a carico dello Stato nel limite di spesa previsto.

Per i casi di **malattia COVID19 accertata**, il certificato medico potrà essere rilasciato direttamente dal medico curante, senza provvedimento della Sanità Pubblica.

Tale periodo sarà da considerarsi come ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti con disabilità gravi riconosciute o in possesso di certificazione medico legale, attestante il rischio da immunodepressione o malattie oncologiche o ancora, per terapie salvavita in corso, ai sensi della Lg. 104/92.

2.4. Infortunio da COVID-19

Nei casi accertati di infezione da coronavirus, contratto in occasione di lavoro, l'assenza giustificata da certificato medico di infortunio con causale Covid19, sarà considerata quale infortunio sul lavoro, la cui prestazione sarà assicurata dall'INAIL, nei casi accertati, anche per i periodi di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con conseguente astensione dal lavoro. Tali eventi non influiranno il tasso di rischio aziendale.

3. ALTRE MISURE A FAVORE DEI LAVORATORI

3.1. Premio ai lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, che non

concorre alla formazione del reddito, pari a 100 EUR da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo.

Il datore di lavoro potrà recuperare i premi erogati compensandoli con gli altri tributi nel mese successivo a quello di erogazione.

3.2. Lavoro Agile: Diritto di precedenza per i soggetti disabili

I lavoratori dipendenti portatori di disabilità o con soggetto disabile nel proprio nucleo familiare, ove compatibile con lo svolgimento della prestazione, avranno prelazione nel diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, **sino al prossimo 30 aprile 2020.**

3.3. Sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

A decorrere dal 18.03.2020 è precluso per 60 giorni l'avvio di procedure di licenziamento collettivo e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

4. PROROGHE E SOSPENSIONI

4.1. INAIL: sospensione accertamenti

Durante il periodo di emergenza, l'Istituto sospende gli accertamenti e le revisioni di invalidità civile e da lavoro.

4.2 . Documenti di riconoscimento

Tutti i documenti di riconoscimento in scadenza verranno automaticamente prorogati al 31 agosto 2020.

4.3. Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici)

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Detto pagamento dovrà essere effettuato entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

4.4 Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti per la presentazione della domanda sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

5. MISURE PER LAVORATORI AUTONOMI

5.1. Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nonché iscritti alle gestioni speciali INPS e stagionali del turismo

È riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro a:

- a) i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla gestione separata.
- b) i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie)
- c) i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (gestione commercianti, gestione artigiani, gestione imprenditori agricoli e coltivatori diretti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata
- d) lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
- e) i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né con un rapporto di lavoro dipendente in corso.

L'indennità in questione non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda. L'istituto chiarirà limiti, modalità e tempistiche della domanda stessa.

6. PROROGA TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE E CONTRIBUTI

Il decreto ha previsto diverse proroghe nelle scadenze di versamento di Imposte, ritenute dei lavoratori dipendenti e assimilati, contributi e premi INAIL.

Per tutti i contribuenti è stata confermata la proroga al 20 marzo di tutti i versamenti agli Enti Pubblici in scadenza il 16 marzo, che era stata sospesa con i comunicati del Ministero delle Finanze e dell'INPS pubblicati venerdì e sabato scorsi.

Per diverse categorie sono state ora introdotte ulteriori proroghe differenziate in base al tipo di contribuente e alla tipologia di tributo o contributo.

Giova sottolineare che dette proroghe non coinvolgono i versamenti a Enti diversi di natura privatistica qual, a titolo esemplificativo, i Fondi di previdenza integrativa, assicurazioni sanitarie contrattuali e non, enti bilaterali. Per questi enti restano confermate le ordinarie scadenze dei versamenti, salvo specifiche proroghe indicate dagli enti stessi.

Di seguito si riportano le proroghe introdotte per tipologia di contribuente:

Tutti i contribuenti	Tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza il 16/03 , inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.	Proroga al 20/03.
Imprese operanti nei settori elencati nella nota 1 , particolarmente colpiti dall'emergenza.	Sono sospesi: a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte , di cui agli articoli 23, 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile (sono i versamenti erariali relativi al lavoro dipendente ed assimilato, con esclusione delle ritenute su lavoro autonomo e provvigioni; sono inoltre escluse dalla proroga le addizionali regionali e comunali); b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile; c) i termini dei versamenti relativi all' imposta sul valore aggiunto (IVA) in scadenza nel mese di marzo 2020.	I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31/05 oppure in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive , professionistiche e dilettantistiche,	Sono sospesi i versamenti di cui al paragrafo precedente in scadenza dal 2 marzo al 31 maggio.	I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 30/06 oppure in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno.
Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi NON superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.	Sono sospesi: A) i versamenti da autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 B) i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 C) i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.	I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31/05 oppure in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.
Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.	I versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.	I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31/05 oppure in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.

NOTA 1: ELENCO SETTORI

- Imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

Società tra Professionisti iscritta all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano al n. 37

MILANO | SESTO SAN GIOVANNI | ROMA

CF/P.IVA 10264100966 – Tel +39.02.45.47.69.50

- h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- j) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- k) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- l) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- m) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- n) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- p) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- q) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Ulteriori misure riguardano infine:

- le aziende della c.d. zona rossa per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020;
- i lavoratori autonomi, agenti, i mediatori, i rappresentanti di commercio e di procacciamento d'affari, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Per questi contribuenti i ricavi e i compensi percepiti, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 marzo 2020 non saranno assoggettati a ritenuta d'acconto (laddove prevista) da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che intendono avvalersi di questa opzione, dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del Decreto emanato.
I contribuenti dovranno versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.